

Imposta sui servizi digitali, pubblicata la Circolare dell'Agenzia delle entrate

A seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (D.L. Sostegni) che sposta i termini per il versamento dell'imposta sui servizi digitali (ISD) al 16 maggio 2021, è stata pubblicata la circolare n. 3/E che fornisce chiarimenti interpretativi attesi dagli operatori per l'applicazione dell'ISD. La circolare fa seguito al Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate del 15 gennaio scorso e tiene conto dei numerosi contributi inviati dagli operatori in esito alla consultazione pubblica conclusasi in data 31 dicembre 2020.

Digital tax. I chiarimenti su ambito applicativo, modalità di calcolo, criteri di geolocalizzazione e nuovi termini di dichiarazione e versamento

Con circolare n. 3 del 23 marzo 2021 l'Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti interpretativi in merito al funzionamento dell'imposta sui servizi digitali (ISD), anche alla luce delle modalità applicative specificate nel

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, prot. n. 13185/2021, approvato in attuazione dei commi da 35 a 50 del articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificati dall'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La circolare tiene conto dei contributi inviati dagli operatori in esito alla consultazione pubblica sulla prima bozza del Provvedimento, aperta il 16 dicembre 2020 e conclusa in data 31 dicembre 2020.

Nel documento di prassi esaminato l'ambito di applicazione soggettivo, specificando le modalità di verifica del superamento delle soglie, la nozione di gruppo e taluni aspetti definitori contenuti nel citato Provvedimento. È, quindi, approfondito l'ambito di applicazione oggettivo, precisando il contenuto dei servizi digitali soggetti all'imposta e i servizi esclusi. Vengono, altresì, chiarite le modalità di calcolo della base imponibile anche al fine di evitare duplicazioni impositive, illustrando i metodi di geolocalizzazione ai fini della determinazione dei ricavi imponibili. Inoltre, viene trattato il tema del rapporto tra l'imposta sui servizi digitali e le Convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dall'Italia nonché il relativo trattamento a fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Infine, sono illustrati gli adempimenti gravanti sui soggetti passivi dell'imposta, con particolare riguardo agli aspetti dell'identificazione, della tenuta della contabilità, del versamento, della dichiarazione e della richiesta di rimborso.

In arrivo la modifica dei termini per i versamenti dell'imposta sui servizi digitali e per la presentazione della relativa dichiarazione

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è in corso di redazione il provvedimento che modificherà i termini per il versamento dell'imposta sui servizi digitali introdotta con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi da 35 a 50, e per la presentazione della relativa dichiarazione.

La modifica fissa i nuovi termini per il versamento dell'imposta e per la presentazione della relativa dichiarazione rispettivamente al 16 maggio e al 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto d'imposta.

I nuovi termini di versamento e dichiarazione si applicheranno anche in sede di prima applicazione della norma in luogo di quelli prorogati, rispettivamente al 16 marzo 2021 e al 30 aprile 2021, con il D.L. 15 gennaio 2021 n. 3.

Imposta sui servizi digitali:

approvato il modello DST (Digital Services Tax) di dichiarazione



Modello DST
DIGITAL SERVICES TAX
IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI

Mod. DST

CONTRIBUENTE

SOCIETÀ DEL GRUPPO NOMINATA

TIPO DI DICHIARAZIONE

SOGGETTO NON RESIDENTE

DATI RELATIVI AL RIMBORSO/ESATTO RIMBORSO DELLA DICHIARAZIONE

RIAPRI

INFORMAZIONI ALLA DICHIARAZIONE

INFORMAZIONI ALLA DICHIARAZIONE

È disponibile da oggi sul sito dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, il [nuovo modello Dst, Digital services tax](#), da utilizzare per comunicare all'Agenzia i dati relativi all'Imposta sui servizi digitali dovuta e versata per il 2020. Con la stessa dichiarazione è inoltre possibile chiedere il rimborso, nel caso l'imposta sia stata pagata in eccesso, oppure riportare l'eventuale credito all'anno successivo.

Chi deve presentare la dichiarazione

La platea dei soggetti tenuti alla presentazione del modello è costituita dai soggetti esercenti attività d'impresa che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, **realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un**

ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000 e, nel medesimo periodo, sempre singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, **un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato**. In caso di designazione, la società del gruppo designata assolve al predetto obbligo per ciascuna società designante.

Più tempo per gli invii in coincidenza con l'esordio della Dst

Ordinariamente, il [modello](#) deve essere presentato in via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno. Ad ogni modo, in occasione della prima annualità applicativa, la dichiarazione relativa al 2020 si potrà presentare entro il 30 aprile 2021, allargando quindi di 30 giorni la finestra temporale per l'invio d'esordio.

Le operazioni soggette a imposta

La *Digital services tax* si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura, nel corso dell'anno solare, dei seguenti servizi digitali: veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Il [nuovo modello Dst](#) è disponibile, con le relative

istruzioni, sul sito internet dell'Agenzia delle entrate all'interno della sezione *"Modelli"*.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2021)

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2021, prot. n. 22879/2021](#), recante: *«Approvazione del modello DST (Digital Services Tax) per la dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati»*, pubblicato il 25.01.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, prot. n. 13185/2021](#), recante: *«Imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall'articolo 1, comma 678 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modalità applicative.»*, pubblicato il 15.01.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[Link alla pagina destinata alla consultazione pubblica della Bozza del provvedimento attuativo](#). (Sono presenti oltre 40 contributi, da professionisti, studi professionali con attività internazionale e dalle associazioni di categoria rappresentative degli operatori e dei settori economici maggiormente interessati dall'applicazione dell'imposta)

Approvate le regole per l'imposta sui servizi digitali

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, prot. n. 13185/2021, in attuazione dei commi da 35 a 50 del articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificati dall'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilite le regole di dettaglio per la digital tax.